



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/67/

28 DIC. 2017
Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)	=ROMA=

Si trasmette copia dello schema di regolamento attuativo del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente i nuovi limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, corredato dalla relazione illustrativa.

Nel segnalare l'urgenza connessa alla definizione del provvedimento, codeste OO.SS. sono pregate di far pervenire le proprie osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 10 gennaio 2018.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)



Il Ministro dell'Interno

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”, e, in particolare, gli articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”, e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, e, in particolare, l’articolo 3, comma 6;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”, ed, in particolare, gli articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1;
- VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro”, e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera c);
- VISTO il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di fondo nazionale, per il servizio civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 e, in particolare, l’articolo 2-quater;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;



Il Ministro dell'Interno

- CONSIDERATO che i richiamati articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificati dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, stabiliscono il limite di età che non può essere superato per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, rinviando la definizione dello stesso al regolamento adottato ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento;
- CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;
- RITENUTO di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale;
- RITENUTO di dover stabilire i nuovi limiti massimi di età in corrispondenza con quelli individuati come limite comunque non superabile dalle richiamate norme primarie, ad eccezione di quello per medico veterinario, atteso che per l'accesso alla relativa carriera, a differenza della carriera dei medici, non è richiesta, oltre alla laurea magistrale, il diploma di specializzazione;
- VISTO l'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 6 aprile 1999, n. 115, concernente il "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";
- VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- SENTITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato;



Il Ministro dell'Interno

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del _____.

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Concorso pubblico ad allievo agente e ad allievo agente tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei.

Art. 2

Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto.

2. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando.

3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite di massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentatré anni.

Art. 3

Concorso pubblico a commissario e a direttore tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta.

2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a quaranta anni.



Il Ministro dell'Interno

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino all'anno 2026, non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t), del medesimo articolo 2, comma 1.
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentacinque anni.

Art. 4

Concorso pubblico a medico e a medico veterinario

1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trentacinque.
2. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta.

Art. 6

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, richiamato in premessa, è abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Ministro dell'interno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Schema di regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato.

Nell'ambito del processo di modernizzazione e razionalizzazione dell'ordinamento della Polizia di Stato, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni per la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ha apportato una serie di modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335 e 337, nonché al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, concernenti gli ordinamenti del personale dei diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato.

Tra le innovazioni connesse all'introduzione di una carriera aperta dalla base, all'innalzamento dei titoli di studio per l'accesso ai diversi ruoli e carriere, nonché alla riduzione dell'elevata età media del personale in servizio per corrispondere alle esigenze di funzionalità connesse ai peculiari compiti istituzionali, assume particolare rilievo la previsione dei limiti di età oltre ai quali non è ammessa la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, con il rinvio al previsto regolamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per la determinazione del limite massimo di età e delle eventuali deroghe, fermo restando quanto già previsto dalle norme primarie.

I nuovi limiti di età oltre ai quali non è ammessa la partecipazione ai predetti concorsi, in parte analoghi a quelli previsti per l'accesso ai corrispondenti ruoli delle altre Forze di polizia, sono i seguenti:

- a) **ventisei anni** per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti e assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici (*articolo 6, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 335 del 1982 e articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 337 del 1982*), rispetto all'attuale limite di trenta anni;
- b) **ventotto anni** per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici (*articolo 27-bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 335 del 1982 e articolo 25-bis, comma 1, del D.P.R. n. 337 del 1982*), rispetto all'attuale limite di trentadue anni;
- c) **trenta anni** per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico delle relative carriere (*articoli 3, comma 1, e 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000*), rispetto all'attuale limite di trentadue anni;
- d) **trentacinque anni** per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario (*articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000*), rispetto all'attuale limite di trentadue anni.

Attualmente, per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, i limiti di età sono previsti dal decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi del citato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997. I corrispondenti limiti di età per l'accesso ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e ai



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ruoli professionali dei sanitari, sono previsti, in via transitoria, dall'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

L'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017, prevede che fino all'adozione del predetto regolamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 197 del 1997, continuano ad applicarsi i limiti di età previsti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

L'introduzione di limiti di età per l'accesso ai predetti ruoli e alle richiamate carriere è prevista anche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

L'allegato schema di decreto predisposto in attuazione della richiamata nuova disciplina ordinamentale della Polizia di Stato, stabilisce i nuovi limiti massimi di età, senza alcuna riduzione rispetto a quelli sopra specificati, conseguenti alle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo n. 95/2017, con la sola eccezione del limite di età per l'accesso alla carriera dei medici veterinari, stabilito in trenta anni, analogo a quello previsto per l'accesso alle altre carriere dei funzionari per cui è richiesta la laurea magistrale con la stessa durata quinquennale.

Il limite massimo di trentacinque, di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, è stato invece previsto per il solo accesso alla carriera dei medici, atteso che solo per questa è richiesto, oltre alla laurea magistrale, anche il diploma di specializzazione.

Per quanto riguarda le deroghe già previste nel regolamento n. 115 del 1999, oltre a quelle specifiche previste dal decreto legislativo n. 95 del 2017, sono state confermate quelle relative al personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, riducendo, in proporzione ai nuovi limiti, quelli già contenuti nel medesimo regolamento.

Con il provvedimento in esame, mediante un calibrato abbassamento dei limiti massimi di età per l'accesso ai diversi ruoli e alle diverse carriere, si intende, pertanto, procedere all'assunzione di personale più giovane e più qualificato al fine di creare le migliori condizioni per l'espletamento delle attività istituzionali e per consentire una progressione in carriera fino all'accesso alle qualifiche apicali.

Lo schema di decreto si compone di sei articoli.

L'articolo 1 stabilisce il limite massimo di età per la nomina ad allievo agente e allievo agente tecnico, fissandolo in ventisei anni.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, il limite massimo di età per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico, fissandolo in ventotto anni. Al comma 2 è prevista l'esclusione del limite di età per il personale della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Al successivo comma 3 viene mantenuta l'elevazione già prevista dal decreto n. 115 del 1999, per il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, riducendolo, peraltro, da quaranta a trentatré



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

anni, coerentemente con la riduzione a 28 anni del precedente limite massimo di età di 32 anni e con quella prevista per l'accesso agli altri ruoli e carriere.

L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, il limite di età di trenta anni per l'accesso alle qualifiche di commissario e di direttore tecnico delle rispettive carriere. Per l'accesso alle rispettive carriere degli appartenenti alla Polizia di Stato, al comma 2 viene richiamata l'elevazione a quaranta anni prevista dagli articoli 4, comma 4, e 31 comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificati dal citato decreto legislativo n. 95 del 2017. Al successivo comma 3 viene richiamata l'esclusione temporanea dal requisito dell'età per l'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, nell'ambito della riserva prevista per il personale del ruolo degli ispettori. Al successivo comma 4 viene mantenuta l'elevazione già prevista dal decreto n. 115 del 1999, per il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, riducendolo, peraltro, da quaranta a trentacinque anni, in relazione alla riduzione a 30 anni del precedente limite massimo di età di 32 anni e a quella prevista per l'accesso agli altri ruoli.

L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, il limite di età di trentacinque anni per l'accesso alle qualifiche di medico, limite più elevato rispetto a quello previsto per l'accesso alle altre carriere dei funzionari, atteso che, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, oltre alla laurea in medicina e chirurgia, è richiesto il diploma di specializzazione nelle discipline individuate con il bando di concorso. Al comma 2 viene stabilito, invece, il limite di trenta anni per l'accesso alla nuova carriera dei medici veterinari. Il diverso limite di età, analogo a quello previsto per l'accesso alle carriere dei funzionari di polizia e dei funzionari tecnici, si giustifica - come sopra accennato - poiché per l'accesso a tale carriera non è richiesto, a differenza dell'accesso alla carriera dei medici, il diploma di specializzazione.

L'articolo 5, infine, prevede, l'abrogazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del regolamento di cui al richiamato decreto del Ministro dell'interno n. 115 del 1999.